



Original
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

COMANDO CENTURIA DI NUORO

Provincia di Nuoro

Comune di SCANO MONTIFERRO

VINCOLO DI TERRENI PER SCOPI IDROGEOLOGICI

a norma dell' Articolo I. Titolo I. Capo I. del Regio Decreto 30 Dicembre 1923 N. 3267

DESCRIZIONE DELLE ZONE VINCOLATE

Nuoro, li 8 Agosto 1934-XII

Redatto dal CAPO MANIPOLO M.N.F.

(F. Mastalli)

VISTO: IL COMANDANTE INT. DELLA CENTURIA

(A. Morelli)



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE
COMANDO CENTURIA DI NUORO

PROVINCIA DI NUORO = COMUNE DI SCANO MONTIFERRO

Determinazione del vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'Art. 1 del R.D. 30-12-1923, n°3267 nel territorio del Comune di Scano Montiferro.

-----==°°°°==-----

DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLA ZONA

Nel territorio del Comune di Scano Montiferro è stata delimitata una sola zona di vincolo per scopi idrogeologici a mente dell'Art. 1 del R.D. 30-12-1923, n°3267; la denominazione di detta zona è la seguente:
Contrade : Martu, Lepere, Binzale Pruna, Pischinales, Pischina Ruja.

LA DELIMITAZIONE E' RIPORTATA GRAFICAMENTE NELLA CARTA AL 25.000 IN ATTI CHE COSTITUISCE DOCUMENTO PROBATO = RIO DI VINCOLO INSIEME ALLE DESCRIZIONI DEI CONFINI CHE APPRESSO SI RIPORTANO ; PER IL TRATTO DI CONFINAZIONE DAL MONTE CAMBONE ALLA STRADA SCANO MONTIFERRO - SANTU=LUSSURGIU, IL TITOLO PROBATORIO DI VINCOLO E' COSTITUITO DALLA LINEA DI CONFINAZIONE INDICATA NELLA MAPPA IN ATTI FOGLIO 42 DEL COMUNE DI SCANO MONTIFERRO.

Z O N A I.-

DENOMINAZIONE: CONTRADE MARTU, LEPERE, BINZALE

PRUNA, PISCHINALES, PISCHINA RUJA-

Confini: Nord - La linea di confinazione e delimitazione del vincolo parte dalla strada Cuglieri - Scano Montiferro, nel punto di confine comunale di Cuglieri e Scano Montiferro, segue detta strada ininterrottamente fino al ponte Cambone, da qui alla strada campestre Scano Montiferro - Santulussurgiu la linea di delimitazione è determinata dalla mappa in atti foglio 42; raggiunta la strada sopradetta, prosegue per questa fino ad incontrare la strada campestre Nastruttu - Marrugiu e la segue ininterrottamente includendo le località Fruttighe e Sunone Su Larru, fino ad allacciarsi alla strada vicinale Marghine Fraile, risale questa per un buon tratto ed attraversato il Rio Mensi, al di sopra del Badu Nieddu, prende la strada di Funtana Gianas, la percorre ininterrottamente fino ad incontrare la strada vicinale Barisones Baddeona che segue fino all'incontro della strada Achile Ezzu- Pischina Ruja nella località della Fontana Pattola;

Est : dal detto punto d'incontro delle strade Barisones - Baddeona e Achile Ezzu- Pischina Ruja segue ininterrottamente quest'ultima strada fino ad incontrare il muro di confine intercomunale con Santulussurgiu.

Sud : da qui prende il muro a secco che segna senza soluzione di continuità il confine tra il comune di Scano Montiferro e quello di Santulussurgiu, lo segue fino al Nuraghe Ieari, prosegue ancora per detto muro a secco fino a Rocca de Sa Fazzada, triplice confine tra i Comuni di Scano Montiferro, Santulussurgiu e Cuglieri, da cui fino a punta Arancola segue il muro a secco ininterrotto che segna il confine del

territorio comunale di Scano Montiferro e di Cuglieri.
Ovest : da punta Arancola prosegue ancora per il pre-
 detto muro a secco attraversando la regione Arghentes,
 passando per Monte Paza e raggiungendo la strada in-
 tercomunale Cuglieri- Scano Montiferro nel punto di
 confine comunale, punto di partenza.

SOTTOZONA ESENTE DA VINCOLO

E' stata delimitata un'unica sottozona esente da vin-
 colo, contrassegnata col numero arabo 1, indicata gra-
 ficamente col foglio mappa 46 in atti. La denominazio-
 ne della località è Su Nou e Su Cossu; comprende i par-
 ticellari 47,48,49,73,74,119 per una estensione com-
 plessiva di ha. 6.56.40, che risultano sottoposti a cul-
 ture agrarie varie.-

-----°-----°-----°-----

I terreni sottoposti a cultura agraria inclusi nella
 delimitazione della zona di vincolo soprariportata, ol-
 tre quelli esentati dal vincolo di cui in precedenza,
 potranno mantenersi in tale destinazione culturale per-
 chè vengano lavorati secondo le norme dettate dalle Pre-
 scrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti
 nella Provincia di Nuoro.

Nuoro, li 8 Agosto 1934-XII

IL CAPO MANIPOLO M.N.F.

(F. Mastalli)

[Handwritten signature]

VISTO: IL COMANDANTE INT. DELLA CENTURIA

(A. Morelli)

[Handwritten signature]



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente descrizione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico di questo Comune è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per lo spazio di giorni 90 consecutivi e cioè, dal 10 Ottobre 1934 al 10 Gennaio 1935, e che su di essa sono stati presentati N.153 reclami.

Scano Montiferro, 13 Gennaio 1935-XIII°

IL PODESTA'
(Cav.Dott.Silvio Panzali)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Greco Efisio)



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente descrizione delle zone sottoposte a vincolo è stata ripubblicata senza opposizioni all'albo pretorio di questo Comune per lo spazio di giorni quindici consecutivi dal 2 al 17 maggio 1936-

Scano Montiferro, 18 Maggio 1936-XIV°

IL PODESTA'
(Cav.Dott.Silvio Panzali)



IL SEGRETARIO Comunale
(Rag.Greco Efisio)



I L M I N I S T R O S E G R E T A R I O D I S T A T O

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO il R.Decreto 30 Dicembre 1923 N.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

VISTO il regolamento per l'applicazione del predetto regio decreto, approvato con R.Decreto 16 Maggio 1926 N.1126;

VISTI gli atti, in data 8 Agosto 1934, con i quali il Comando della Centuria della Milizia Nazionale Forestale di Nuoro, propone l'applicazione del vincolo idrogeologico, di cui all'Art.1° del predetto regio decreto legislativo, sopra una zona, della superficie di Ett.1127 circa, del territorio del Comune di Scano Montiferro della Provincia di Nuoro;

VISTO che tali atti furono pubblicati dal 10 Ottobre 1934 - XII° al 10 Gennaio 1935 - XIII°;

VISTO che avverso tale proposta furono interposti numero centosessantadue reclami;

VISTA la deliberazione, N.57, presa dalla Sezione Agricola-forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Nuoro, con la quale si stabiliva di sottoporre gli anzidetti reclami all'esame di apposita Commissione;

ACCERTATO che, non essendosi, dalla stessa Sezione Agricola-forestale, adottato posteriormente alcuna determinazione definitiva, sono venuti a scadere i termini stabiliti dall'Art.9 del regolamento sopra richiamato;

RICONOSCIUTO che ogni ulteriore ritardo nella definizione della proposta di vincolo in oggetto, può risultare pregiudizievole al regolare andamento del servizio ed alla tutela del patrimonio forestale e di quel territorio;

ESAMINATI gli atti presentati dalla Milizia Nazionale Forestale e riconosciuto che furono approntati, in relazione alle condizioni del considerato territorio, in piena rispondenza con i criteri legislativi che regolano l'applicazione del nuovo regime vincolistico;

ESAMINATI i reclami avanzati avverso la proposta di che trattasi e considerato che, oltre alla perentorietà di un buon numero di essi, sussiste il fatto che essi si riferiscono, nella quasi totalità a pascoli alberati o cespugliati ed in gran numero, a veri e propri boschi che per la loro natura, per le loro condizioni e per quelle oro-idrografiche rendono necessaria la tutela del vincolo e che, infine, per pochi trattasi di limitati terreni agrari posti in località di tale acclività da rendere, per la natura del suolo, necessarie benintese remore alla coltivazione;

VISTE le disposizioni legislative contenute nel Tit.1° Capo I° Sez.I° del R.Decreto 30 Dicembre 1923 N.3267 e nel Tit.F) Capo I° del relativo regolamento;

AVVALENDOSI della facoltà di cui all'Art.9 del richiamato regolamento